

Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010 Vicenza C.F. e P.IVA 00336090246 PIAZZA S. DANIELE 20445/891815 60445/390089

COPIA

ORDINANZA SINDACO N. 31 del 18-11-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO **PRECAUZIONALE RISCHIO** DI PER **MITIGARE** IL 19". DIFFUSIONE CORONAVIRUS "COVID CONDIZIONI MINIME PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (PERIODO DAL 13 AL 22 NOVEMBRE 2020).

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Chiuppano nr. 16 del 31 maggio 1963 avente ad oggetto l'istituzione di un mercato settimanale, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 dicembre 1996;

VERIFICATO che l'ubicazione del mercato in piazza dei Terzi garantisce:

- minor incidenza possibile sulla circolazione stradale e agevolazione del trasporto pubblico urbano evitando l'occupazione della strada provinciale nr. 116 di via Roma nei giorni di mercato;
- rispetto delle norme regionali in vigore sul commercio in area pubblica ed in particolare della Legge Regionale 6 aprile 2001, nr. 10 "Nuove norme in materia di Commercio su aree pubbliche" e della Delibera delle Giunta Regionale nr. 2.113/2005 (già 1.902/2001);
- rispetto delle linee guida in materia di prevenzione incendi;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020":

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata in G.U. 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM 03 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19" e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni" con la quale si prevede espressamente che il commercio al dettaglio su aree pubbliche, avvenga perimetrando le aree dei mercati all'aperto, prevedendo un varco di accesso separato da quello di uscita e prevedendo altresì sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo di accesso all'area di vendita;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente garantire la possibilità di effettuare attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite con riguardo alle aree di mercato all'aperto in territorio comunale;

DATO ATTO che il mercato settimanale di Chiuppano, pur accogliendo un numero esiguo di ambulanti risulta un punto di riferimento per la popolazione;

ACCERTATO che lo spazio destinato al mercato settimanale del mercoledì risulta facilmente perimetrabile e con possibilità di ricavare un ingresso e una uscita separati, al fine di renderne sicura la fruizione nel periodo di vigenza delle norme di distanziamento delle persone per la tutela della salute pubblica;

VISTA la disponibilità di gruppo intercomunale di protezione civile di assicurare adeguata sorveglianza per il rispetto delle norme comportamentali per evitare il rischio di contagi;

VISTI:

- l'art. 7 del D.Lgs. nr. 285/1992;
- il D. Lgs. nr. 267/2000;

ORDINA

che dalle ore 24 del 13 novembre al 22 novembre compreso, l'esercizio delle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su aree pubbliche, avvenga nell'osservanza delle disposizioni definite dall'ordinanza regionale di cui in premessa e contenute nell'allegata piantina del mercato, che forma parte integrante del presente provvedimento;

- 1) per i motivi citati in premessa, dal 13 novembre 2020 e per tutti i successivi mercoledì per i quali rimane vigente l'ordinanza n. 151 del 12/11/2020 del Presidente della Regione Veneto, l'utilizzo dell'area del mercato all'aperto di Chiuppano ubicata in Piazza dei Terzi, pianificato secondo le disposizioni della suddetta ordinanza 151/2020 e così regolamentato:
- l'intera area della piazza che ospita gli ambulanti del mercato all'aperto sarà interamente perimetrata con nastro bianco rosso;
- sui lati di via Roma e Piazza dei Terzi saranno realizzati in posizione centrale e con accesso da marciapiede due varchi posti ad adeguata distanza (circa 10 metri) per consentire in modo separato l'accesso e l'uscita dall'area di mercato:
- la sorveglianza dell'area di vendita e dei varchi sarà assicurata dai volontari del Gruppo intercomunale di Protezione Civile con compiti di verifica del rispetto:
- 1) delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
- 2) del divieto di assembramento (limitando, se necessario, gli accessi all'area);
- 3) di indossare da parte di tutti coloro che transitano nell'area mercatale di dispositivi schermanti (di cui si specifica di seguito);
- i venditori e i compratori dovranno essere dotati di mascherine e comunque garantendo la copertura di naso e bocca;

DISPONE

- a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza;
- che questa venga pubblicata sul sito internet istituzionale, oltre che nell'albo pretorio on line;
- la comunicazione della presente a:
- Prefetto di Vicenza:
- Questore di Vicenza;
- ULSS 7 Pedemontana;
- Consorzio di Polizia Locale Nevi:
- Stazione dei Carabinieri di Chiuppano;
- Associazioni di categoria del Commercio su aree pubbliche.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. dell'08/036/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE

F.to Panozzo Giuseppe